

saggio del M. è sicuramente tra quelli su cui si fermerà parecchio l'attenzione dei futuri indagatori, ogni conclusione sui suoi risultati meglio per ora rinviarla. [1968].

13. LA DESIGNAZIONE DEGLI IMPERATORI. – I vari modi di designazione della suprema carica nel principato e nel dominato sono già stati oggetto di numerosi e interessanti studi sia nel campo della numismatica (da ultimo: Grant, *Roman Imperial Money* [1954]) sia in quello della letteratura storiografica e in quello del materiale documentale. Nel campo delle fonti giuridiche in senso tecnico rimane fondamentale la ricerca del Mommsen (*Die Kaiser-Bezeichnung bei den römischen Juristen* [1870], ora in *Jur. Schr.* 2 [1905] 155 ss.), contestata dal Fitting (*Alter und Folge der Schriften röm. Jur.*<sup>2</sup> [1908, rist. 1965]), ma difesa dal D'Ors (*Divus Imperator, Problemas de cronologia y transmision de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *AHDE.* 14 [1942-43] 33 ss.) ed accettata dalla *communis opinio*. Uno studio completo delle opere giurisprudenziali romane peraltro mancava ed ha colmato in parte la lacuna, con la sua abituale precisione e minuziosità di indagine, il Dell'Oro (*Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* [Milano 1968] p. VIII + 201). La prima parte del libro esamina le denominazioni della suprema carica nei singoli giuristi e nelle singole opere, distinguendo in altrettanti capitoli i giuristi delle due scuole sino a Giuliano (p. 7 ss.), i giuristi da Gaio a Papirio Giusto (p. 17 ss.), i giuristi da Papiniano a Modestino (p. 41 ss.), i giuristi postseveriani e le seguenti compilazioni postclassiche: *August.*, *Tit. Ulp.*, *Paul. Sent.*, *Coll.*, *Consult.*, *Dosit.*, *Fr. de iure fisci* (p. 119 ss.). La seconda parte sintetizza: in un primo capitolo (p. 135 ss.) vengono enucleati i diversi titoli usati dai giuristi e in un secondo capitolo (p. 155 ss.) vengono particolarmente studiati i titoli usati nelle enunciazioni di carattere costituzionale. I risultati dell'indagine non sono (non potevano essere) sensazionali, ma sono tali

prend naissance qu'avec les auspices du départ et s'éteint quand le général à son retour à Rome franchit le *pomerium*»).

2. La tentazione di lasciarsi convincere è, per qualunque lettore, veramente forte. Ma, almeno in me, un certo scetticismo è incoercibile, sopra tutto per questi motivi: *a*) anche a voler ammettere che le magistrature repubblicane non siano sorte da precise e specifiche leggi istitutive (ma la questione è assai più complessa e va rapportata al lungo processo evolutivo da cui probabilmente uscì la *respublica Romanorum*), è assai poco credibile che a magistrati eletti dai *comitia centuriata* e dai *comitia tributa*, cioè da assemblee attive e influenti della compagine costituzionale repubblicana, sia occorsa una investitura proprio da parte dei *comitia curiata*, che erano l'espressione di una struttura costituzionale ormai superata; *b*) tanto meno credibile è la tesi, quando si sostiene, contro la *communis opinio* (cui aderisco), che la *lex curiata* non fu affatto il residuo di una istituzione operante in età regia, ma fu proprio introdotta nel sistema repubblicano allo scopo di conferire ai *magistratus* il potere di prendere gli *auspicia*; *c*) troppo rischiosa sembra, d'altra parte, la dimostrazione che gli *auspicia* di «entrata in carica» non erano quegli stessi che rendevano possibile l'elezione, così come parecchie e attendibili fonti testimoniano: non si capisce, oltre tutto, quale sarebbe stato il destino del magistrato, cui i presunti *auspicia* di entrata in carica, da prendersi appunto nel primo giorno della stessa, fossero riusciti infausti (si doveva forse procedere a nuove e tardive elezioni?); *d*) venuta meno l'attendibilità dei presunti auspici di entrata in carica, va necessariamente ridimensionata, approssimativamente entro i limiti della *communis opinio*, l'importanza degli auspici presi dal generale al momento della partenza, anche se plausibili e convincenti appaiono molti rilievi sui concetti di *imperium domi* e di *imperium militiae* (non però sulla loro pretesa distinzione *ab origine*). Comunque, siccome l'eccellente

postclassico (che, a mio parere, non si riferiva ad una frase, espunta dai compilatori, in cui al patrono si sarebbe riconosciuta l'*actio de dolo* [in questo senso, invece, l'Albanese]), ha commesso un patente errore di interpretazione del *Pomponius scribit-actionem*. [1967].

12. GLI AUSPICI MAGISTRATUALI. – 1. Nel suo caratteristico stile asciutto, essenziale e per ciò appunto singolarmente brillante, André Magdelain affronta, in un breve ma densissimo saggio, lo studio affascinante della *lex curiata* e degli *auspicia* di investitura magistratuale (A. Magdelain, *Recherches sur l'«imperium», la loi curiate et les auspices d'investiture*, n. 12 della serie *Sciences historiques des Travaux et Recherches de la Fac. de dr. et de sc. écon. de Paris* [Paris 1968] p. 75). La tesi è quanto mai originale: *a*) premesso che le magistrature repubblicane non furono presumibilmente istituite da specifiche leggi, si spiega l'importanza della *lex curiata* rogata successivamente alla loro elezione: si trattava dell'atto di investitura dei magistrati («seule la loi curiate réalise l'investiture proprement dite en conferant le *justus magistratus*»: cfr. Messala *apud* Gell. 13.15.4); *b*) la *lex curiata* (totalmente estranea all'età regia) era richiesta dal predecessore, prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, allo scopo di dare a costui la possibilità di prendere gli *auspicia* nel primo giorno delle sue funzioni; *c*) gli *auspicia* che il nuovo magistrato prendeva all'entrata in carica (da non confondere con quelli relativi all'elezione) completavano sul piano sacrale la sua investitura («il requiert lui-même son approbation de Jupiter, il se fait investir de lui»), conferendogli il cd. *imperium domi*; *d*) gli *auspicia* che il comandante di eserciti prendeva sul Campidoglio all'atto della sua partenza servivano, a loro volta, all'attribuzione del cd. *imperium militiae*, il quale fu sin dalle origini nettamente distinto dall'*imperium domi* («alors que le pouvoir civil est continu et dure pendant toute l'année de la magistrature, l'*imperium militare* ne